

SEGNALAZIONE

212/2019/I/COM

SEGNALAZIONE AL PARLAMENTO E AL GOVERNO RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DEI CONTI GESTITI DALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI STABILITO DAL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34, RECANTE "MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI" (AC 1807)

Segnalazione a Parlamento e Governo ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481

28 maggio 2019

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con la presente segnalazione intende richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sugli effetti dell'applicazione di quanto stabilito dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*", il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame delle Commissioni riunite V Bilancio, tesoro e programmazione e VI Finanze della Camera dei Deputati.

In particolare, l'Autorità ritiene opportuno evidenziare le gravi criticità derivanti dall'applicazione dell'articolo 50, comma 2, lettera q), che prevede il versamento di 650 milioni presenti presso il sistema bancario di Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), in favore di un conto corrente della Tesoreria centrale, per le finalità individuate dall'articolo 37, commi 5 e 6, relativi alle modalità di rimborso del finanziamento concesso ad Alitalia in amministrazione straordinaria.

In tal modo è disposto l'utilizzo delle disponibilità finanziarie dei conti gestiti dalla CSEA per finalità diverse da quelle per le quali tali conti sono stati istituiti.

Più nel dettaglio, il decreto-legge in analisi prevede, all'articolo 37, la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di entrare nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia; il comma 5 dello stesso articolo interviene sulle modalità di rimborso del finanziamento erogato ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il successivo comma 6 interviene sulle modalità di restituzione del finanziamento.

Il comma 7 del medesimo articolo 37, ai fini della copertura finanziaria della misura descritta, rinvia all'articolo 50, comma 2, lettera q), disponendo che il sopracitato versamento di 650 milioni di euro, sia effettuato entro il 2019, a favore del conto corrente di Tesoreria centrale, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, come convertito dalla legge 1° agosto 2016, n. 151.

Il comma 7 prosegue, poi, specificando che detta giacenza è mantenuta in deposito alla fine di ciascun anno, a decorrere dal 2019, sul conto corrente di Tesoreria centrale ed è ridotta in misura corrispondente alla quota rimborsata del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Questa Autorità, nel rispetto delle competenze assegnate, rileva come la misura prospettata dal provvedimento in esame espliciti effetti nei settori dell'energia e dell'ambiente, in particolare, limitando l'effettiva disponibilità di somme che la CSEA detiene per specifiche finalità afferenti ai medesimi settori e che sono destinate a essere poi erogate a una pluralità di soggetti per finalità di pubblico interesse (tra cui: supporto alle fonti rinnovabili, efficienza energetica e risparmio energetico, agevolazioni per

imprese energivore, *decommissioning* degli impianti elettro-nucleari, ricerca del sistema energetico, bonus sociali, agevolazioni ai clienti colpiti da calamità naturali).

Le disposizioni citate, riducendo le disponibilità finanziarie della CSEA, ne comprimono i margini di flessibilità, funzionali a contemperare le molteplici esigenze di copertura finanziaria degli oneri generali di sistema, inclusa la mitigazione degli effetti per i clienti finali in caso di forti ed inattese oscillazioni dei costi di generazione o di approvvigionamento dell'energia.

I versamenti disposti dalla norma in questione sono, dunque, suscettibili di generare ripercussioni negative sull'intero sistema, che potrebbero tramutarsi in un incremento improprio dei prezzi dell'energia per le famiglie e per le imprese, qualora ciò dovesse tradursi in un aumento dei corrispettivi a copertura degli oneri generali, con possibili effetti sfavorevoli sul ciclo economico generale.

A tale proposito, l'Autorità tiene a sottolineare che, nell'esercizio delle proprie competenze e in aderenza al proprio mandato istituzionale, continuerà a determinare i corrispettivi a copertura degli oneri generali perseguendo, in via prioritaria, la tutela dei clienti finali e l'efficiente funzionamento dei settori sottoposti alla propria regolazione.

Si rappresenta, inoltre, che le norme in questione comportano ulteriori conseguenze negative per i conti gestiti da CSEA, in quanto il prelievo ivi previsto ha carattere continuativo e programmato.

Agli esiti negativi illustrati va aggiunta, poi, la verosimile riduzione dei proventi finanziari, in funzione del differenziale tra gli interessi percepiti sui conti gestiti dalla CSEA tramite il sistema bancario e il rendimento offerto dal conto presso la Tesoreria centrale.

Si segnala, peraltro, che le disponibilità finanziarie presso la CSEA subiscono già una continua erosione a causa delle disposizioni contenute nelle cosiddette leggi finanziarie 2005 e 2006 (rispettivamente, legge 30 dicembre 2004, n. 311 e legge 23 dicembre 2005, n. 2664) e nel decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante "*Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA*", convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Le leggi finanziarie 2005 e 2006 prevedono, in sintesi, che parte del gettito delle componenti tariffarie A2 (*decommissioning* nucleare) e MCT (misure di compensazione territoriali) siano strutturalmente destinate direttamente al Bilancio dello Stato, per un totale di 135 milioni di euro all'anno.

L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 98/2016, come modificato dal successivo decreto-legge n. 50/2017, stabilisce il trasferimento, su un conto corrente della Tesoreria centrale, di 100 milioni di euro l'anno, per le procedure di cessione dei complessi aziendali del Gruppo Ilva.

L'utilizzo di tali cospicui importi per finalità differenti rispetto a quelle per le quali sono stati raccolti - come già segnalato in passato dall'Autorità a Parlamento e Governo - determina costi esogeni a carico del sistema energetico e, quindi, su famiglie e imprese.

Alla luce di tutto quanto premesso, l'Autorità segnala l'opportunità che la norma in esame sia modificata nel corso dell'*iter* di conversione in legge, per assumere il carattere di straordinarietà (*una tantum*), con riferimento esclusivo all'anno 2019, introducendo, per le ragioni esposte, un termine di restituzione delle somme disponibili presso i conti di CSEA.

In ogni caso, l'Autorità richiama l'attenzione del Legislatore sulla necessità di evitare, in futuro, il ricorso a misure che dispongano il trasferimento al Bilancio dello Stato di risorse provenienti dalle tariffe di elettricità e gas per finalità diverse da quelle per le quali sono state raccolte.